

ESODATI Nona salvaguardia Legge di Bilancio 2021

per coloro che perfezioneranno la decorrenza della pensione
entro il 6 gennaio 2022 (comprensiva della finestra mobile)

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA **2 MARZO 2021**

Autorizzati ai versamenti volontari

- ◆ Con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4.12.2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- ◆ Anche se al 6.12.2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 30.11.2013 e che alla data del 30.11.2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Lavoratori in congedo straordinario

- ◆ Lavoratori che nel corso del 2011 erano in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del d.lgs. n. 151/2001 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.

Lavoratori cessati dal servizio

- ◆ Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- ◆ Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- ◆ Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, anche per dimissioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Lavoratori a tempo determinato

- ◆ Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Vengono esclusi i lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.

NON PERDERE TEMPO

VIENI AL PATRONATO INCA CGIL

**PER LA VERIFICA DELLA TUA POSIZIONE
E L'EVENTUALE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

SCRIVI ALLA EMAIL: verificalatuaposizione@bo.cgil.it

CGIL

